

N. 1007 di Prot.
del 12 MAG. 1998

N. 28 Reg. Del.



COMUNE DI STIGNANO

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione nuovo regolamento per il servizio di erogazione acqua potabile.-

L'anno millenovecentonovanta otto addi nove del mese di Maggio

alle ore 09.30 convocato per determinazione del Giunta

ed invitato come da avvisi 01.05.1998

Comunale, come da sua pubblica

sotto la presidenza del Francesco ordini

di convocazione del Consiglio Comunale 1998

N. Pres.	Cognome e Nome	Presente (SI-NO)	N. Pres.	Cognome e Nome	Presente (SI-NO)
1	TANZIA Francesco	SI	8	CONTELLACE	SI
2	9
3	FERINO' Francesco	SI	10	FERONACE	SI
4	NICEFORO Erminio	NO	11	COSENZA Antonio	SI
5	VERDIGLIONE Fernando	SI	12	NICEFORO Vito	SI
6	BUONACCORSI Letizia	SI	13	CESARE Vincenzo	NO
7	BRUNDI' Rosina	NO			

Presenti N. 10

Assenti N. 3

Presiede il Segretario Comunale Cost. Umberto NUARA

Il Presidente, premiato che, essendo il numero dei consiglieri presenti 10 su 13

dell'art. 127 del Testo Unico L. 69/94, di febbraio 1995, n. 349, dichiara aperta la seduta ed inizia l'ordine del giorno.

OGGETTO: Approvazione nuovo regolamento per il servizio di erogazione acqua potabile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 03 13.1.64 ad oggetto: Approvazione Regolamento del servizio di distribuzione interna dell'acqua potabile;

Ravvisata la necessità di procedere alla elaborazione di un nuovo regolamento che disciplini il servizio di erogazione dell'acqua potabile;

Richiamata la deliberazione della G.C. n. 40 del 17.02.1998 ad oggetto: "Servizio erogazione acqua potabile - problematiche regolamentari ed in materia di morosità degli utenti";

Richiamata la propria deliberazione n. 23 del 21.03.1998 ad oggetto: "Servizio di erogazione acqua potabile - approvazione nuovo regolamento", con la quale si incaricò la Commissione Sanato e Regolamentare nella elaborazione del nuovo Regolamento per il servizio di erogazione dell'acqua potabile;

Il presente servizio è stato approvato e approvato il 12.11.1998

Con la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90, si ordina alla regolarità tecnica e contabile, del responsabile del servizio finanziario e che si riportano in calce alla presente;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1) - Di approvare il nuovo regolamento per il servizio di erogazione dell'acqua potabile, che si compone di n. 58 articoli e che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

2) - Di rendere, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 3° comma dell'art. 47 della legge n. 142/90.-

=====

Letto, approvato e sottoscritto



IL SINDACO - PRESIDENTE
F.TO F. CANDIA

IL SEGRETARIO
F.TO DOTT. U. NUCARA

PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità tecnica

PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità contabile

PARERE FAVOREVOLE
sotto il profilo della legittimità

IL FUNZIONARIO

IL FUNZIONARIO

IL SEGRETARIO

responsabile del servizio

del servizio Ragioneria

F.TO RAG. G. CURCIARELLO

F.TO RAG. G. CURCIARELLO

=====

Annotato per gli effetti del 5° comma dell'art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, l'impegno di spesa di _____ el cap. _____ del bilancio _____

IL RAGIONIERE

12 MAG. 1998

12 MAG. 1998

IL SEGRETARIO

Proposta a controllo

Proposta a controllo

(art. 47, comma 2°)

(art. 47, comma 2°)

Art. 47, comma 2°

Per iniziativa Consiglio comunale - (art. 45, 1° comma)

Per iniziativa Giunta comunale - (art. 45, 1° comma)

Per iniziativa Consiglieri - (art. 45, 2° comma)

Per richiesta Consiglieri - (art. 45, 4° comma)

Art. 47, comma 2°

Art. 47, comma 2°

Art. 47, comma 2°

12 MAG. 1998

IL SEGRETARIO
F.TO DOTT. U. NUCARA

Data

IL SEGRETARIO

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

Sezione

PRODOTTO E DISTRIBUITO DALLA SEGRETERIA REGIONALE DI CONTROLLO

IL PRESIDENTE

IL PRESIDENTE

COMUNE DI STIGNANO
(Prov. di Reggio Cal.)

**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI EROGAZIONE
DELL'ACQUA POTABILE**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15
DEL 15/05/2011

ART. 6 - Uso delle fontanelle pubbliche

L'acqua delle fontanelle pubbliche può essere prelevata limitatamente al necessario per gli usi domestici, escluso tassativamente ogni altro uso.

E' solo ammesso il prelievo con bottiglie, fiaschi e secchi.

E' vietato:

- a) - di attingere e trasportare acqua delle fontanine con mezzi di capacità superiore a litri cinquanta;
- b) - prelevare acqua con tubi di gomma o equivalenti;
- c) - di modificare o alterare il getto delle fontanine allo scopo di attingere acqua in maggiore misura;

ART. 7 - Specie delle concessioni

Le concessioni si dividono in:

- a) - ordinarie;
- b) - provvisorie;

Esse vengono accordate sotto l'osservanza delle norme del presente regolamento e delle condizioni speciali che di volta in volta possono essere fissate nell'atto di concessione.

Ogni prelievo di acqua da parte dei privati dall'infrastruttura delle bocche di erogazione impiantate per regolari concessioni e dalle pubbliche fontane nei limiti prescritti dall'art. 6, è vietato e considerato in mala fede anche agli effetti penali.

TITOLO II CONCESSIONI

NORME GENERALI

ART. 8 - Definizione delle utenze private:

Sono considerate utenze private:

- a) - quelle per uso potabile;
- b) - quelle per uso industriale;
- c) - quelle per uso zootecnico;
- d) - quelle per altri usi.

ART. 9 - Contratto: sottoscrizione e durata

Il contratto per la fornitura di acqua potabile viene sottoscritto dai proprietari o usufruttuari degli immobili che ne facciano richiesta e dal Responsabile del Servizio.

Può, però essere sottoscritto dagli affittuari previo parere favorevole del proprietario dell'immobile; rimane, comunque, salva la facoltà del Comune di rivalersi, in caso di mancato pagamento, nei confronti del proprietario.

Per le aree condominiali il contratto è sottoscritto dall'Amministratore.

Il contratto, per le concessioni ordinarie, di norma ha la durata di un anno. Può avere inizio in qualsiasi giorno stabilendosi la scadenza contrattuale al 31 dicembre di ogni anno.

Per i contratti stipulati nel corso dell'anno il pagamento del relativo canone e del consumo minimo garantito sarà commisurato a decorrere dal mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la concessione.

Gli utenti che non intendono rinnovare il contratto debbono produrre

ART. 13 - Scarico delle acque

Ogni concessione d'acqua per qualunque uso è subordinata all'accertamento da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale che sia assicurato il regolare smaltimento delle acque di rifiuto mediante fognature o con altro sistema ritenuto idoneo dall' Ufficiale Sanitario.

L'accertamento deve essere condotto anche ad evitare che possano prodursi inquinamenti di corsi d'acqua nocivi alla vita dei pesci, all'abbeveraggio del bestiame, alla salubrità dei luoghi ed altri inconvenienti.

ART. 14 - Concessioni sulle condotte di adduzione ai serbatoi

E' esclusa di norma la possibilità di concessioni con derivazioni dalle condotte destinate alla alimentazione dei serbatoi. Esse possono essere concesse soltanto quando concorrono particolari circostanze, a giudizio insindacabile del comune, e sotto l'osservanza di particolari condizioni dallo stesso prescritte.

ART. 15 - Norme per le concessioni

Ogni fabbricato o gruppi di fabbricati attivi, costituenti unica proprietà potrà avere un unico allacciamento, se occorrente ad un unico medesimo utente.

Saranno concessi a giudizio discrezionale del comune più allacciamenti per la stessa proprietà solo in casi eccezionali di ubicazione, ampiezza o altro.

Agli amministratori condominiali che abbiano ritenuto la concessione dell'acqua sarà accordato un solo allacciamento.

Nel caso di stabili di due o più proprietari per i quali non sia prescritta la costruzione di un'amministrazione di condominio, il comune potrà eventualmente concedere che gli stabili stessi siano serviti da una sola derivazione e sempre con i proprietari che tendano garanti solidali di tutti i pagamenti inerenti all'utenza.

ART. 16 - Domanda di concessione

La domanda di concessione d'acqua dovrà essere redatta in conformità di apposito modulo (reso legale) rilasciato dal Comune, essere firmata dal richiedente o dal suo legale rappresentante e contenere le seguenti indicazioni:

- a) - cognome, nome e residenza del richiedente;
- b) - se proprietario, usufruttuario od affittuario dell'immobile per il quale viene richiesta la concessione;
- c) - indicazione dell'immobile per il quale l'acqua è richiesta ed il numero degli appartamenti di cui esso è composto;
- d) - dichiarazione di aver preso esatta conoscenza del presente regolamento e di accettarne tutte le condizioni.

La richiesta fatta dal proprietario deve essere accompagnata dal titolo dimostrante il proprio diritto sull'immobile; quella dell'affittuario dal nulla-osta del proprietario della casa e dalla scrittura di fitto che ne dimostri la ulteriore durata superiore o uguale alla durata del contratto.

La domanda di concessione dovrà essere indirizzata all'Ufficio Tributi e da questa trasmessa all'Ufficio Tecnico per il parere di regolarità tecnica. L'Ufficio Tecnico entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta esprimerà il

darne immediato avviso al comune il quale si riserva di chiudere la presa qualora l'utente non abbia ottemperato a tale obbligo e di eseguire di ufficio le riparazioni a carico dell'utente.

ART. 20 - Proprietà delle condotte

Le condotte stradali anche se costruite con contributo a fondo perduto degli utenti, e le derivazioni trasversali costruite a totale spese degli utenti per la parte ricadente sul suolo pubblico o di uso pubblico, appartengono al comune restando all'utente il diritto d'uso per l'erogazione richiesta.

Sono invece di proprietà dell'utente le condotte ricadenti nella sua proprietà privata.

ART. 21 - Consumo minimo garantito

Per ogni concessione e per ogni uso cui l'acqua è destinata l'utente assume l'obbligo di un minimo di consumo annuale garantito, stabilito nell'atto di utenza e da pagarsi anche quando non venga consumato.

I minimi consumi annuali per i diversi usi dell'acqua sono stabiliti nel successivo titolo III°.

Il minimo consumo garantito per ogni abbonamento non può essere ridotto per tutto l'utente durante la concessione, salvo che per cause di forza maggiore a cui provvedersi a cura del comune.

L'utente può però nel corso della concessione chiedere l'aumento del consumo minimo garantito da concedersi a cura del comune salvo le limitazioni di cui all'art. 17. In tal caso l'utente dovrà sottoscrivere un nuovo atto di utenza e provvedere al pagamento della differenza di canone dovuto.

Il nuovo atto avrà vigore col 1° giorno del mese solare successivo a quello in cui vengono completati gli adempimenti prescritti.

ART. 22 - Interruzioni di servizio

Il comune si riserva la facoltà di limitare, in qualunque momento, l'erogazione dell'acqua ove ciò risulti indispensabile; l'utente non può pretendere nessun indennizzo per i casi di interruzione o limitazione dell'erogazione dell'acqua dovuti a riparazioni, manutenzioni o altre cause di forza maggiore.

Nel caso in cui occorra per la estensione di incendi, il comune avrà facoltà di sospendere la erogazione dell'acqua ai privati, o di utilizzare le prese degli stessi per lo spegnimento, procedendo in tale caso al difalco della quantità di acqua eventualmente registrato dal misuratore.

ART. 23 - Risoluzioni di diritto delle concessioni

Le concessioni si intendono risolte di diritto:

- a) - nel caso di cessazione di industria o di esercizio derivante da fallimento dell'utente;
- b) - nel caso di distruzione e demolizione degli immobili.

Restano salvi i diritti del comune, in ognuno di tali casi, per la riscossione dei crediti maturati.

La concessione s'intende inoltre revocata senza intervento di atto alcuno da parte del comune, allorquando per morosità dell'utente sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua e tale sospensione persista per un mese.

In tal caso il comune ha diritto di riscuotere immediatamente, in un'unica soluzione, a titolo di penale, tutto l'importo del canone fino al termine della concessione.

minimo garantito, quando esso non sia proporzionato all'importanza dello stabile servito.

ART. 28 - Garanzie per concessioni a non proprietari

Ogni utente di acqua per uso potabile che non sia proprietario od usufruttuario dello stabile, prima che venga eseguita la concessione, deve effettuare un deposito pari ad una annualità di consumo minimo garantito a garanzia degli impegni assunti.

Il comune può incamerare tale deposito fino alla concorrenza dei propri crediti senza pregiudizio delle altre azioni derivanti dal presente regolamento e dalla legge.

Il deposito viene restituito all'utente quando questi diventi proprietario dello stabile, oppure cessi di godere dell'acqua per scadenza della concessione e dopo che abbia liquidato ogni debito verso il comune.

3) - USO INDUSTRIALE

ART. 29 - Definizione

Sono considerate concessioni per uso industriale quelle destinate agli stabilimenti che abbiano per oggetto le manifatture e le trasformazioni delle materie prime, la produzione di luce, gas, forza motrice e simili, gli stabilimenti per i tessili, le lavanderie, stabilimenti portuali ed edifici industriali di pubblica utilità e stazioni di pompaggio tutte quelle altre la cui destinazione sia, a giudizio esclusivo del comune, con le limitazioni e garanzie che si determinano caso per caso.

Per le concessioni ad uso industriale con erogazione a contatore, il comune si riserva di inserire nella derivazione, dopo l'apparecchio di misura, un rubinetto idrometrico, in maniera da limitare, in base a clausola da stabilirsi nel contratto, le massime erogazioni in rapporto agli impegnativi contrattuali.

ART. 30 - Concessioni stagionali

Per le industrie a carattere stagionale l'utente ha facoltà di fissare nel contratto di utenza minimi impegnativi semestrali di consumo in corrispondenza ai periodi di maggiore o di minore attività dell'industria, in maniera però che la variazione abbia inizio al principio dei trimestri solari.

ART. 31 - Garanzie per concessioni a non proprietari

Quando l'utente non è proprietario dello stabile ove si esercita l'industria, in analogia al disposto dell'art. 28, deve depositare una somma pari ad una annualità del canone, a garanzia degli impegni assunti.

ART. 32 - Impegnativi e prezzi dell'acqua per uso industriale

Il minimo impegnativo per ogni concessione per uso industriale è di mc. 2 al giorno.

Gli importi per i consumi superiori sono multipli del minimo.

E) - CONCESSIONI PROVVISORIE

ART. 37 - Natura delle concessioni provvisorie

Sono considerate concessioni provvisorie quelle:

- a) - che siano richieste o concesse per durata inferiore a quella indicata dall'art. 9;
- b) - che siano concesse in via temporanea in deroga alle disposizioni particolari del presente regolamento;
- c) - che siano fatte con derivazioni praticate a valle dei contatori di impianti preesistenti, quando non fosse possibile, per ragioni contingenti, la presa diretta dalle condotte stradali, a giudizio insindacabile del Comune;
- d) - che siano fatte con prelevamenti occasionali od isolati.

ART. 38 - Allacciamento

Le norme che regolano la costruzione degli impianti per concessioni provvisorie e le concessioni stesse, sono quelle prescritte dal presente regolamento per gli impianti e le concessioni ordinaria.

La tassa di cui all'art. 13 non è dovuta per le richieste di acqua di cui alla lettera d) allorché i prelevamenti devono effettuarsi da impianti esistenti.

ART. 39 - Prezzo dell'acqua per concessioni provvisorie

Il prezzo dell'acqua fornita per le concessioni provvisorie di cui alla lettera a), b), c) o d) dell'art. 37 tanto per i canoni quanto per le eccedenze dei consumi malgrado garantiti, è aumentato in base alla tariffa per i sindacati.

ART. 40 - Norme di pagamento per le concessioni provvisorie

Per ottenere una concessione l'utente deve pagare anticipatamente, all'atto della concessione, l'intero canone dovuto per tutta la durata della stessa, se essa è fatta con impegnativo a luce tassata.

Per le concessioni a contatore deve essere pagata anticipatamente oltre il canone corrispondente al consumo impegnativo, altra somma in conto agli eventuali consumi in eccedenza, non inferiore all'importo del canone per un trimestre

Le richieste di acqua di cui alla lettera d) dell'art. 37 devono essere accompagnate dalla documentazione del versamento eseguito dell'intero importo dell'acqua ai prezzi dell'articolo precedente.

Per tutte le concessioni provvisorie è riservata al Comune la facoltà di proporre altre condizioni e garanzie caso per caso.

TITOLO III

ACCERTAMENTI DEI CONSUMI - ECCEDENZE - MODI DI PAGAMENTO - APPARECCHI DI MISURA

ART. 41 - Consumi

L'acqua concessa a deflusso libero misurata da contatore è pagata in ragione del consumo indicato dal contatore, fermo restando, in ogni caso,

impianti, apparecchi misuratori compresi, oltre all'azione penale e civile da sperimentarsi contro l'utente, la penale di cui al precedente comma non sarà mai inferiore a £ 400.000, e il Comune avrà senz'altro la facoltà di revocare la concessione con le conseguenze di cui all'art. 25.

Quando l'utente non paghi la penalità applicatagli o non adempia alle prescrizioni dettate dal Comune, ovvero sia recidivo, il Comune potrà sospendere la somministrazione dell'acqua e revocare la concessione con le conseguenze di cui all'art. 23.

Le infrazioni alle norme del presente regolamento sono constatate dal personale di Vigilanza con regolare verbale di cui una copia è consegnata all'utente.

TITOLO VI **DISPOSIZIONI VARIE**

ART. 55 - Il personale addetto alla vigilanza ed alla lettura sarà munito di tessera di riconoscimento rilasciata dal Comune, timbrata e firmata, con la indicazione dei connotati e delle generalità e qualifica del titolare. Questi, dovendo entrare negli immobili di privata proprietà, è tenuto ad esibirsi all'utente.

È vietato al personale incaricato di accettare, sotto qualsiasi forma, mance e remunerazioni dagli utenti.

Qualunque tassa che venisse imposta sulle concessioni di acqua e sull'impiego degli apparecchi, sarà ad esclusivo carico del concessionario.

Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le disposizioni legislative vigenti.

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Locri.

ART. 57 - Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti. Coloro che non intendessero accettarlo dovranno dichiararlo per iscritto al Comune.

ART. 58 - Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Dell'entrata in vigore verrà dato avviso alla cittadinanza mediante avviso da pubblicare all'Albo Pretorio del Comune ed affissione lungo le vie del Paese.